Ormai le sentenze, Ordinanze e sanzioni sono quotidiane: Tribunale di Torino con Ordinanza, Precisa "L'obbligatorietà della mediazione dipende dalla natura della causa, non dal rito scelto dalle parti":

L'unico presupposto per l'applicazione del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 – bis, d.lgs. n. 28/2010, è la natura della controversia, a nulla rilevando il rito scelto dalle parti. Di conseguenza, l'attore è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche nel procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 – bis, c.p.c..

(Tribunale di Torino, sez. III Civile, ordinanza 23 marzo 2015) *Giudice Di Capua*

Lo ha affermato il Tribunale di Torino con l'ordinanza del 23 marzo.
Il caso. Un condominio aveva proposto ricorso per instaurare procedimento sommario di cognizione *ex* artt. 702 – *bis* ss. c.p.c. nei confronti di una coppia, proprietaria del locale sottotetto del fabbricato, per accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere da questi realizzati all'interno dei locali, nonché per sentirli condannare alla rimozione delle suddette opere. Il giudice designato fissava udienza di comparizione, assegnando ai convenuti il termine di 10 prima dell'udienza per la costituzione in giudizio. Con l'atto di costituzione, quest'ultimi eccepiscono l'improcedibilità della domanda giudiziale per l'omesso esperimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010.
L'applicabilità della mediazione obbligatoria. Il giudice rileva che la giurisprudenza prevalente ammette l'applicazione della mediazione obbligatoria anche nel procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 – *bis*, in quanto non è il rito che determina l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversia.
Il dato normativo. In tal senso, il Tribunale, sul presupposto della natura pacificamente condominiale della causa, riporta il testo dell'art. 5, comma 1 – *bis*, d.lgs. n. 28/2010 che espressamente include le controversie in materia di condominio tra quelle a cui si applica l'obbligo per l'attore, assistito dall'avvocato, di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, il quale rileva come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La norma continua specificando che l'eventuale improcedibilità, appunto per omesso tentativo di mediazione, «deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di

mediazione».
La decisione e la fissazione dei termini. In conclusione, considerata l’applicabilità della disposizione al giudizio *de quo* e che la durata massima del procedimento di mediazione non può superare i 3 mesi con decorrenza dal giorno del deposito della domanda di mediazione o da quello fissato dal giudice (art. 6, d.lgs. n. 28/2010), il Tribunale assegna alle parti il termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza al 16 ottobre 2015, disponendo a carico della cancelleria la comunicazione della pronuncia alle parti. Il Giudice Di Capua